

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6044 del 30/12/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano - Autorizzazione alla gestione (Voltura)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6239 del 30/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano – Domanda di Voltura da Rei Progetti a Opas – Pratica ARPAE n. 31003/2019 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE (VOLTURA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerato che:

il giorno 25/10/2019 la Società Rei Progetti Srl, con sede legale in Via Fantelli n.4/A in Comune di Parma, ha presentato istanza congiunta per ottenere la voltura dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano, alla società subentrante OPAS Soc. Coop., con sede legale in Via Ghisiolo n.57, in Comune di San Giorgio Bigarello (MN), assunta agli atti di ARPAE con prot. n.164792

Rei Progetti Srl è in possesso di Autorizzazione unica, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n.168 del 9/02/2006, e successiva autocertificazione ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/06 presentata dalla ditta, assunta al prot. 72915 del 26/07/2010, che abilita alla prosecuzione dell'attività, per le tipologie di rifiuti ed i quantitativi nel seguito indicati e nel rispetto delle modalità di gestione in essa specificate, fino al 31/01/2021:

Codice europeo	Tipologia	Quantitativo max stocc. istantaneamente	
		t	mc
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	1.200	1.000

In data 13/11/2019, con nota prot. n.174905, Arpae ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento e a convocare apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14bis della L.241/90, fissando altresì i termini per la richiesta di integrazioni e la presentazione dei pareri da parte delle amministrazioni invitate alla conferenza;

nei termini previsti non sono pervenuti pareri da parte delle amministrazioni invitate e che pertanto ai sensi dell'art 14bis comma 4 del 241/90, ciò equivale all'espressione di assenso senza condizioni da parte di Comune di Carpi, AUSL Modena, ATERSIR e Provincia di Modena;

considerato inoltre che:

in data 30/10/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

gli immobili nei quali è situato l'impianto dove viene svolta l'attività di cui all'oggetto risultano nelle disponibilità della società richiedente in virtù di atto di affitto di azienda debitamente registrato, e depositato presso il competente Registro delle Imprese in data 24/11/2014, prot. n.MO-2014-59731;

la validità dall'autocertificazione presentata ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/06 da Rei Progetti Srl, assunta al prot. 72915 del 26/07/2010 mantiene l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 del medesimo articolo fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1;

come dichiarato nella documentazione presentata, la società subentrante OPAS soc. coop è certificata ISO 14001:15 e in possesso di registrazione Emas (Cod. IT 001590);

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006, il cui importo non è modificato, sono definite secondo i seguenti importi: **€ 48.000,00 (quarantottomila/00 euro) relativamente all'operazione di recupero con messa in riserva (R13)** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (1.200 t), per 40,00 Euro/ton) ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003 e della Deliberazione della Giunta della Regionale n. 1801/2005; l'importo minimo della garanzia finanziaria è comunque fissato in € 10.000,00;

non sono quindi stati rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere alla volturazione dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di concedere a OPAS Soc. Coop., con sede legale in Via Ghisiolo n.57, in Comune di San Giorgio Bigarello (MN) la voltura dell'autorizzazione unica rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n.168 del 09/02/2006 ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 e rinnovata con autocertificazione ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/06 presentata dalla ditta alla Provincia di Modena ed assunta al prot.72915 del 26/07/2010, allo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13) in vasca di fanghi di depurazione (rifiuti non pericolosi), nell'impianto localizzato in Comune di Carpi (MO), in Località Budrione, Via Strada Vicinale del Cappellano;
- b) di confermare le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella previgente autorizzazione unica per le parti non oggetto di variazione con il presente atto;
- c) di confermare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la scadenza dell'autorizzazione unica resta fissata al 31/01/2021** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
- d) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere presentata in conformità con quanto disposto dalle Delibere della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1991/2003 e n.1801/2005 e con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 48.000,00 (quarantottomila/00 euro)**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - a) del 10% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - b) del 30% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 2. la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni;
 3. la garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività;
 4. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 5. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
- e) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, deve essere documentato il possesso della registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01 e/o della certificazione ISO 14001;

- f) di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell'invio della lettera di accettazione delle garanzie finanziarie;**
- g) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 2. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
 3. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 4. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- h) di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- i) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, al Comune di Carpi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
- j) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Per

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

il titolare di incarico di funzione
DOTT. RICHARD FERRARI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.